

Avvocatura della Città metropolitana di Roma Capitale  
Avv. Massimiliano Sieni  
pec: [avvmassimilianosieni@pec.cittametropolitanaroma.gov.it](mailto:avvmassimilianosieni@pec.cittametropolitanaroma.gov.it)  
Via IV Novembre, 119/A - 00187 ROMA  
tel. 06.67662377/2294/2372--- fax. 06.67662296

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

ATTO di CITAZIONE

in OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO

Per la Città metropolitana di Roma Capitale, cod. fisc. 80034390585, succeduta ex lege n.56/2014 alla Provincia di Roma, in persona del Dr. Mauro Alessandri Vice Sindaco, Legale Rappresentante pro-tempore in luogo e vece del Sindaco Metropolitano ai sensi dell'art. 1 comma 4° della legge n. 56/2014 e dell' art. 23 , comma 2 dello Statuto dell'Ente rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Massimiliano SIENI (cod. fisc. SNIMSM55H09H501A pec: [avvmassimilianosieni@pec.cittametropolitanaroma.gov.it](mailto:avvmassimilianosieni@pec.cittametropolitanaroma.gov.it)- ed elettivamente domiciliata in Roma, Via IV Novembre 119/a – Avvocatura della Città Metropolitana di Roma Capitale

opponente

contro

SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL(GIA' SODEXO PASS SRL) C.F. 05892970152 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Davide Arnaldi (C.F. RNLNRD70L09F205K) del Foro di Milano con domicilio digitale eletto ai sensi dell'art. 16 *sexies* del D.L. 179/2012 modificato con il D.L. 90/2014 convertito in L. 114/2014 all'indirizzo PEC [andreadavide.arnaldi@milano.pecavvocati.it](mailto:andreadavide.arnaldi@milano.pecavvocati.it)

opposta

### Premesso

a. che in data 28 aprile 2015 è stato notificato a mezzo dell'Ufficiale Giudiziario dell'UNEP della Corte di Appello di Roma alla Provincia di Roma (ora Città metropolitana di Roma Capitale, succeduta a titolo universale ex legge n. 56/2014 alla Provincia di Roma dall'1/1/2015) il **decreto ingiuntivo telematico del Tribunale civile di Roma a firma del Giudice Dott.ssa Maria Letizia Tricoli n. 7311/2015 del 24 marzo 2015** emesso nella procedura n. R.G. 3243/2015 con cui si ingiunge all'Ente di pagare alla **SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL** la somma di €10.752,92 oltre gli interessi come da domanda (*ex* art. 5 d.lgs. n. 231/2002 dalla scadenza indicata nella data del 20 settembre 2006) nonché le spese legali, liquidate in € 730,00 per compensi di avvocato, e 145,50 per esborsi oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura di legge del 15% e successive occorrente; che il decreto risulta emesso a seguito del ricorso monitorio rg. n. 3243/2015, con cui la Società ricorrente (d'ora in poi SODEXO) si afferma creditrice nei confronti della Provincia di Roma, della somma di €10.752,92 "*quale residuo dovuto in virtù della fattura indicata nel seguente prospetto ed emessa in ragione delle prestazioni ivi indicate*", ossia la fattura n. 17205 datata 20 giugno 2006, con scadenza 20 settembre 2006, di importo originario di € 144.109,06 ed importo residuo di € 10.752,92, depositando al fine di provare il credito liquido, certo ed esigibile, l'estratto di

- conto ricorrente, la fattura e l'estratto autentico del registro IVA.
- b. che stante l'improponibilità e l'infondatezza del ricorso proposto in sede monitoria, il decreto emesso è illegittimo e privo dei presupposti di fatto e diritto e, quindi, con il presente atto la Città Metropolitana di Roma Capitale, come in epigrafe rappresentata e difesa, propone tempestiva opposizione per i seguenti motivi di fatto e diritto.

### FATTO

- 1) In data 21.11.2005, a seguito di aggiudicazione della gara d'appalto indetta con D.D. n. 37/2005, è stato stipulato tra la Provincia di Roma e la Sodexo il *“contratto per il servizio sostitutivo di mensa mediante fornitura integrativa di buoni pasto cartacei destinati al personale in servizio presso la Provincia di Roma per l'anno 2005 e fornitura totale per gli anni 2006 e 2007”*(rep. n. 9318/2005), per l'importo di €3.127.701,80, I.V.A. inclusa (doc. 1);
- 2) il predetto contratto di fornitura all'art. 4 disciplinava le modalità di pagamento delle prestazioni di volta in volta rese dalla Sodexo richiamando l'art. 20 del Capitolato Speciale d'Oneri che testualmente recitava: *“l'Amministrazione provvederà al pagamento dei buoni pasto forniti in relazione agli ordinativi effettuati, entro 90 giorni dalla presentazione di regolare fattura”* (doc. 2)
- 3) in data 23.06.2006 è stata inoltrata dalla Sodexo la fattura n. 17205 del 20.06.2006 per l'importo di € 144.109,06, avente ad oggetto il pagamento dei buoni pasto *“dal n. 1623867785 al n. 1623891784”* relativa all'approvvigionamento periodico di

buoni pasto (anno 2006) per il personale in servizio presso l'Amministrazione emessa in esecuzione del contratto rep. 9318/2005 di cui sopra (doc. 3);

- 4) la fattura n. 17205 del 20.06.2006 con scadenza il 20.09.2006 è stata integralmente e regolarmente pagata dall'Amministrazione in data 06.07.2006 con mandato di pagamento n. 13090 (doc. 4);
- 5) con nota assunta al protocollo dell'Ente col n. 96395 del 03.08.2006 (doc. 5) la Società Sodexo ha comunicato di non accettare l'imputazione del pagamento ricevuto dall'Amministrazione per € 144.109,06 relativamente alla fattura n. 17205/2006, precisando che la somma ricevuta sarebbe stata utilizzata per il pagamento della nota di debito n. 200521 del 23.12.2004 per l'importo di € 10.749,42, e che pertanto residuava a carico dell'Amministrazione il saldo per la medesima somma di € 10.749,42 sulla fattura n. 17205/2006;

#### DIRITTO

*1) Infondatezza delle pretese creditorie azionate in sede monitoria dalla Sodexo. Inapplicabilità dell'art. 1194 c.c. -Inammissibilità oggettiva dell'imputazione per violazione di norme di contabilità pubblica (art. 185-191 T.U. 267/2000) integrative ex lege del rapporto contrattuale - Illegittimità dell'unilaterale detrazione per oggettiva inapplicabilità in presenza di due diversi rapporti contrattuali sottostanti - Inesistenza di criteri per giustificare la quantificazione della somma e dei presupposti per il calcolo -*

*Prescrizione ex art. 2948 n. 4 c.c. - Insussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo.*

In via preliminare, deve eccepirsi l'invalidità sostanziale e la carenza di presupposti del ricorso monitorio poiché la Società ricorrente ha chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo opposto sulla base esclusivamente formale ma non corrispondente a un effettivo diritto di credito sottostante, delle fatture emesse e del Registro IVA vendita, non provando in alcun modo il rapporto presupposto e giustificativo per la detrazione dalle somme corrisposte per la fattura n. 17205/2006 dell'importo poi oggetto del decreto opposto della quale si pretende il pagamento.

La somma di cui si pretende il pagamento ed oggetto del provvedimento monitorio è stata, infatti, unilateralmente sottratta alle somme ricevute a saldo per fattura emessa nel giugno 2006 per illegittima e autoritativa applicazione dell'art. 1194 c.c che, dalla corrispondenza poi intercorsa, sembra riferirsi a un preteso credito per interessi che sarebbe sorto in relazione ad un precedente contratto nel 2004 .

Dunque illegittima detrazione su un pagamento per un contratto in corso relativa ad una questione per un precedente contratto già eseguito e definito.

Il decreto ingiuntivo opposto è, dunque, in ogni caso, privo di fondamento giuridico stante l'inapplicabilità della norma recata dall'art. 1194 c.c., invocata *ex adverso*, per le ragioni di cui in appresso.

La diversa imputazione che successivamente la Società ricorrente vorrebbe fare applicando la regola suppletiva di cui all'art. 1194 c.c. non vale per i pagamenti effettuati dalla Pubblica Amministrazione e in particolare dagli Enti locali in genere mediante mandati od ordini poiché le norme della

contabilità pubblica impongono che venga indicato il titolo per cui il pagamento viene effettuato (Articolo 184 T.U 267/2000: Liquidazione della spesa 1. *La liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento di spesa attraverso la quale, in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto.* 2. *La liquidazione compete all'ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa ed è disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite.*

Articolo 191 T. U 267/2000: Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese

1. *Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5. Nel caso di spese riguardanti trasferimenti e contributi ad altre amministrazioni pubbliche, somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, il responsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario le informazioni relative all'impegno. La comunicazione dell'avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria, riguardanti le somministrazioni, le forniture e le prestazioni professionali, è effettuata contestualmente all'ordinazione della prestazione con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della*

*comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati).*

E' evidente quindi come nel sistema di contabilità di cui al d.lgs. 267/2000 (Testo unico Enti locali) cui è vincolato anche il privato fornitore per i pagamenti, **non sono consentite variazioni unilaterali di imputazione quale quella da cui è derivato il ricorso monitorio.**

\*\*\*\*

Accertata l'illegittimità dell'unilaterale imputazione non solo sul piano civilistico ma anche sul piano normativo integrativo del rapporto contrattuale occorre ora riprendere il ragionamento proprio dall'accertata necessità, derivante dalle norme della contabilità pubblica, che venga indicato nelle fatture e nei mandati di pagamento un univoco titolo per cui il pagamento viene effettuato.

Tale titolo, giova ribadirlo, era già espressamente indicato nella fattura emessa dalla Società ricorrente che successivamente non poteva quindi mutare unilateralmente, concluso il procedimento di spesa dalla stessa società attivato, il titolo del pagamento che corrispondeva, come era necessario, ad una precisa prestazione, addirittura numerata, per buoni pasto forniti.

L'imputazione in linea generale, argomentando ex art. 1193 c.c, spetta al debitore e non al creditore e ciò, come si è visto con riferimenti alla normativa di contabilità pubblica integrativa ex lege del rapporto contrattuale, è assolutamente necessario in un rapporto di fornitura con la p.a.

L'art. 1194 c.c. contiene una norma di carattere suppletivo che nell'indicare un limite alla libertà di imputazione di cui gode il debitore ex art. 1193 c.c.

nel caso che l'obbligazione abbia prodotto interessi o generato spese per il creditore, trova applicazione solo in caso di adempimento parziale da parte del debitore e per la medesima obbligazione.

Nel caso di specie la pubblica amministrazione ha provveduto ad effettuare il pagamento integrale della fattura n. 17205/2006 di € 144.109,06 per cui è parzialmente causa e per la causale ivi contenuta indicata dalla società ricorrente (i.e. "buoni pasto dal n. 1623867785 al n. 1623891784" relativi alla fornitura 2006).

Tale versamento è stato effettuato dall'Ente in data 06.07.2006 con mandato n. 13090 (citato doc. 4) di € 144.109,06 nel termine di 90 giorni utile ai fini del pagamento (cfr. art. 20 del Capitolato Speciale d'oneri richiamato dall'art. 4 del contratto rep. n. 9318 del 21.11.2005) sulla base dell'espressa causale indicata in fattura dal creditore, e pertanto ha estinto il credito portato da quella fattura, sia per capitale che per I.VA.

Ogni successiva imputazione unilaterale del creditore è dunque inammissibile ed illegittima .

\*\*\*\*

Deve altresì rilevarsi che le obbligazioni sottostanti alle due fatture richiamate nella nota pervenuta all'Amministrazione dalla Società ricorrente a seguito del pagamento effettuato traggono origine da due rapporti contrattuali distinti e cioè: a) la fattura n. 17205/2006 per l'importo complessivo di € 144.109,06 riguarda le prestazioni di cui al contratto n. 9318 del 21.11.2005 e risulta interamente pagata dall'Ente con mandato n. 13090/2006; b) la somma di cui al decreto corrisponde a quella di cui alla nota di debito n. 200521 del 23.12.2004 per l'importo di € 10.749,42 e riguarda non le



prestazioni di cui al contratto stipulato in data 20.11.2003 rep. n. 8591, a seguito di aggiudicazione della gara d'appalto indetta con D.D. n. 27/2003, per il servizio biennale dal 01.01.2004 al 31.12.2005 ma interessi per pretesi ritardi sui pagamenti della fatture relative al contratto dell'anno 2003.

Dunque, ulteriore difetto formale e illegittimità dell'unilaterale imputazione è nell'inesistenza di omogeneità tra il rapporto sottostante alla somma di € 10.749,42 (contratto 2003) e l'unilaterale detrazione da pagamento per prestazioni relative ad altro rapporto di cui alla fattura del 2006 (contratto 2005).

\*\*\*\*

La somma di cui si pretende il pagamento è, peraltro, priva di specifica giustificazione circa le modalità di calcolo per cui, al di là della contestazione della stessa debenza che si contesterà ancor meglio nel secondo motivo di opposizione, si contesta la stessa carenza di motivazione e di chiarezza sul come si sia raggiunto l'importo stesso ora preteso in sede monitoria (decorrenza, giorni, tasso, etc).

\*\*\*\*

In ogni caso, sia che si consideri la nota di debito del 2004 come rappresentativa di un non meglio calcolato credito per interessi sia per la denegata e non ammessa ipotesi che la decorrenza debba essere riferita all'illegittimo momento di unilaterale imputazione del 2006, si deve eccepire, come si eccepisce in via preventiva rispetto ad ogni eventuale domanda della controparte nel presente giudizio, l'intervenuta prescrizione quinquennale del preteso credito per interessi ex art. 2948 n. 4 c.c.

\*\*\*\*

In una prima conclusione del motivo di opposizione si rileva quindi l'insussistenza assoluta dei presupposti per l'emissione di un decreto ingiuntivo non sussistendo alcun credito certo, liquido ed esigibile né comunque le condizioni di cui all'art. 633 c.p.c.

*2) Inesistenza di mora ascrivibile all'Ente ex art. 1218 c.c. Inapplicabilità delle norme di cui al d. lgs. n. 231/2002. Sussistenza in ogni caso di causa di forza maggiore.*

In ogni caso e sempre in via anche preventiva rispetto a domande ed eccezioni della controparte, si osserva che non sussiste alcun debito per interessi di mora non potendosi configurare alcun ritardo imputabile alla P.A. Peraltro stante il pagamento integrale della fattura per cui è causa da parte dell'Amministrazione, deve conseguentemente ritenersi inammissibile la richiesta della ricorrente di vedersi riconosciuti gli interessi ex art. 5 d.lgs. 231/2002 previsti per il caso di ritardato pagamento da parte del debitore, ritardato pagamento che evidentemente non sussiste nella fattispecie in parola.

Ancora per la denegata e non temuta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito non ritenesse di accogliere le ragioni di opposizione appena spiegate, si osserva che non si può ritenere sussistente un'ipotesi di mora ascrivibile all'Amministrazione neppure per l'importo recato nella nota di debito n. 200521 del 23.12.2004 per l'importo di € 10.749,42. Nonostante tale fatto non sia oggetto della presente controversia, vertendo la domanda della ricorrente solo sulla fattura n. 17205/2006 emessa nei confronti dell'Ente per un rapporto affatto diverso, si rappresenta che la debenza di tali somme deve essere contestata ulteriormente ed ancora nel merito.

Non sussiste mora imputabile all'Ente a causa dei vincoli all'osservanza del patto di stabilità interno che nel 2004 imponeva agli enti locali un controllo dei saldi finanziari (legge finanziaria n. 350/2003 e circolare n. 5 /2004 Ministero dell'Economia e Finanze). L'obiettivo per tali Enti consisteva nel raggiungimento di uno specifico livello di saldo finanziario, calcolato applicando alla spesa corrente media sostenuta da ciascun Ente in precedenza determinati coefficienti. Il saldo finanziario era pari alla differenza tra entrate finali e spese finali, comprese le spese in conto capitale - con l'eccezione di alcune voci - ed espresso in termini di competenza mista. Si tratta di un criterio contabile che considerava le entrate e le spese di parte corrente in termini di competenza e gli investimenti in termini di cassa. Tale meccanismo ha comportato nel tempo una compressione nel pagamento delle spese di investimento da parte degli enti locali, con conseguenti ritardati pagamenti di alcune partite di debiti.

In sostanza anche i pagamenti delle obbligazioni assunte dovevano avvenire nel limite mensile del budget annuale di spesa corrente calcolato secondo le aliquote decise in legge finanziaria e quindi dopo la stipula di contratti con terzi e con ovvio accumularsi di mandati "in fila" per obbligo di rispetto di un plafond mensile matematico di spesa deciso ex lege dallo Stato.

**Il Patto di stabilità costituiva nel 2004 una causa di forza maggiore imperativa.**

Il Patto di stabilità è un accordo stipulato e sottoscritto nel 1997 da tutti i Paesi membri dell'Unione Europea, relativo al controllo delle rispettive politiche di bilancio pubblico. Tradotto, significa che se gli Stati membri vogliono continuare a far parte della Ue, sono costretti a rispettare due

vincoli precisi: un deficit pubblico non superiore al 3% del Pil e un debito pubblico inferiore al 60% del Pil, o comunque tendente al rientro in relazione al Pil (che può significare debito invariato, ma aumento del Pil). I Paesi che sfiorano rischiano una sanzione che può ammontare fino allo 0,5% del Pil nazionale.

Per rispettare queste prescrizioni, a cui anche l'Italia, nel 1997, ha deciso di sottostare, ogni Stato membro poteva prevedere le misure più consone. Nel nostro Paese si è scelto di applicare una regola, poi più volte variata, che tenesse sotto controllo anche i bilanci della pubblica amministrazione e degli enti locali.

#### **Come funziona il Patto e perchè è una causa di forza maggiore.**

Nello specifico, il funzionamento del patto di stabilità interno può essere semplificato in questo modo: nel bilancio annuale dell'ente, le entrate e le uscite devono essere perfettamente pari. Tanto entra, tanto esce. Se diminuiscono le uscite, devono diminuire anche le entrate. Succede quindi che, per ipotesi, un Ente locale preveda entrate (tra tasse comunali, vendita d'immobili e altre possibili voci) dal valore 100 e, conseguentemente, preveda uscite per i servizi ai cittadini dal costo di 100. Qui s'innesta però un problema: per legge, la pubblica amministrazione non può pagare i lavori in anticipo, per questioni di trasparenza, ed è dunque costretta a pagare le imprese mano a mano che i lavori avanzano. Capita così che i lavori, dal costo 100, invece che finire nello stesso anno di bilancio relativo alle entrate 100, finiscano l'anno successivo. In questo caso però, i soldi risparmiati nell'anno in corso e ancora nelle casse dell'Ente, proprio per il patto di stabilità, non potranno essere aggiunti alle entrate dell'anno successivo, ma

devono essere obbligatoriamente accantonati e resi intoccabili perché andranno conteggiati come disponibilità della pubblica amministrazione, e questo contribuisce ad abbassare il deficit pubblico.

L'anno successivo, l'Ente avrà altre spese previste e le entrate dovranno essere pari a quelle. Vi saranno però i lavori non ancora conclusi e le forniture continuative dall'anno prima che devono essere pagati. La legge finanziaria stabilisce poi limiti numerici ai flussi finanziari di cassa che impediscono il pagamento immediato e costringono ai pagamenti smaltendo gli arretrati di mandati accumulatisi per limiti di flussi finanziari di cassa con necessari differimenti dei pagamenti.

Le Pubbliche Amministrazioni, teoricamente, avrebbero anche la disponibilità economica ma se la vedono "congelata" dal patto di stabilità necessario all'Italia per rispettare i vincoli che si è assunta in Europa nel 1997

\*\*\*\*\*

#### **Le analitiche prescrizioni del Ministero in applicazione delle leggi finanziarie.**

La Circolare n. 5 del 3 febbraio 2004, recante "Circolare concernente il "patto di stabilità interno" per gli anni 2004-2005 per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti" e la Circolare n. 8 del 17 febbraio 2006, recante "Circolare concernente il patto di stabilità interna per gli anni 2006 – 2008 per le Province, i Comuni e le Comunità montane. Articolo 1, commi da 138 a 150, della Legge Finanziaria 23 dicembre 2005, n. 266", entrambe emanate dal Ministero Economia e Finanze in materia di applicazione normativa per il rispetto del Patto di Stabilità interno.

Come si può evincere dagli allegati tecnici alle Circolari richiamate le spese correnti (Titolo I), negli anni considerati, rientrano e debbono essere computate nei limiti complessivi del Patto di Stabilità al fine di non incorrere nelle sanzioni previste per l'Ente in caso di mancato rispetto della specifica normativa. Pertanto, al fine, di rispettare i budget di pagamento coerenti con le limitazioni del Patto di Stabilità l'Ente ha dovuto porre in essere un monitoraggio dei relativi pagamenti.

Dunque non vi è mora configurabile ma una causa di forza maggiore imposta e legislativamente sopravvenuta nel 2004 rispetto a un contratto stipulato nell'anno 2003 e relativo a forniture continuative con dilazioni dei pagamenti anche nell'anno finanziario successivo.

Con successiva normativa, proprio in considerazione delle difficoltà riscontrate nei pagamenti delle spese correnti, necessarie alla gestione ordinaria, per effetto dell'applicazione delle disposizioni richiamate, la metodologia di calcolo è stata modificata e il relativo prospetto di monitoraggio ha escluso dal computo i pagamenti (sia in competenza che a residuo) connessi alle spese correnti.

Tanto è ancora vero che lo stesso legislatore ha in seguito innovato con l'articolo 9 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 e il relativo decreto attuativo (DM 8 agosto 2010)

*(D.L. 78/2009 Art. 9. Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni*

*1. Al fine di garantire la tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, in attuazione della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, recepita con il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231:*

*a) per prevenire la formazione di nuove situazioni debitorie:*

*1. le pubbliche amministrazioni incluse nell'elenco adottato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, adottano entro il 31 dicembre 2009, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. Le misure adottate sono pubblicate sul sito internet dell'amministrazione;*

*2. nelle amministrazioni di cui al numero 1, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente numero comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi. Le disposizioni del presente punto non si applicano alle aziende sanitarie locali, ospedaliere, ospedaliere universitarie, ivi compresi i policlinici universitari, e agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche trasformati in fondazioni;)*

le procedure di pagamento e stabilito uno specifico obbligo di programmazione dei pagamenti in base al quale l'accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti con il rispetto delle regole di finanza pubblica deve essere effettuato al momento dell'assunzione dell'impegno di spesa (e quindi anche in fase di stipula contrattuale) o, preferibilmente, già nella fase di prenotazione dell'impegno medesimo.

Solo nell'anno 2009 quindi le procedure di pagamento sono state rese obbligatoriamente programmate e solo dopo il 2006 sono state escluse dal computo le spese ordinarie in conto corrente dai limiti di flussi finanziari di Patto. Donde, l'oggettiva esistenza di causa di forza maggiore derivante da normativa sulla contabilità degli Enti locali imperativa e relativa ad obblighi di rispetto di Patto con l'Unione Europea.

\* \* \*

Tanto premesso e ritenuto, la Città metropolitana di Roma Capitale, come sopra rappresentata e difesa

## CITA

la **SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL(GIA' SODEXO PASS SRL) C.F 05892970152** in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Andrea Claudio Arnaldi del Foro di Milano nel domicilio digitale eletto ai sensi dell'art. 16 sexies del D.L. 179/2012 modificato con il D.L. 90/2014 convertito in legge 114/2014 all'indirizzo PEC [andreadavide.arnaldi@milano.pecavvocati.it](mailto:andreadavide.arnaldi@milano.pecavvocati.it), a comparire avanti al Tribunale Civile di Roma, Sezione e Giudice designandi, nella sua nota sede di Roma, Viale Giulio Cesare n. 54/B all'udienza del giorno 27 ottobre 2015, ore di rito, con invito a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'art.166 c.p.c. – ovvero di 10 giorni prima in caso di abbreviazione dei termini - ed a comparire all'udienza indicata davanti al giudice designato ai sensi dell'art.168bis, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt.38 e 167 c.p.c. e che in caso di mancata costituzione si procederà in contumacia, per ivi sentir accogliere le seguenti

## CONCLUSIONI

Piaccia all'On. Tribunale, *contrariis reiectis*, in accoglimento dei fatti e dei motivi indicati:

1. in via preliminare e/o pregiudiziale respingere, se proposte, le istanze di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto o di ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. essendo l'opposizione fondata su documentazione scritta ed essendo la somma ingiunta contestata



- nella sua interezza;
2. dichiarare nullo e/o inammissibile il decreto ingiuntivo opposto per l'assenza dei requisiti necessari alla sua pronuncia, accertare l'illegittimità della pretesa imputazione ex art. 1194 c.c e, per l'effetto, revocare il decreto;
  3. accertare e dichiarare l'infondatezza del ricorso monitorio e non dovute le somme ingiunte sia per difetto dei presupposti che perché comunque prescritte;
  4. in ogni caso, nella denegata ipotesi di rideterminazione degli importi eventualmente dovuti dall'Ente rigettare la richiesta di interessi dalla pretesa scadenza e la pretesa applicazione del criterio di cui all'art. 5 del D.Lg.vo 231/02, e accertare la non debenza di interessi per causa di forza maggiore non imputabile.

Vittoria di spese.

In via istruttoria:

- si chiede l'acquisizione presso il Tribunale civile di Roma, Ufficio procedimenti speciali, del fascicolo monitorio rg. n. 3243/2015 relativo al decreto ingiuntivo n.7311/2015 del 24/03/2015 con i relativi allegati;

Si fa riserva di integrare le richieste istruttorie all'esito della costituzione della convenuta.

Si producono i seguenti documenti:

1. contratto rep. n. 9318/2005;
2. capitolato speciale d'oneri del 21.11.2005;
3. fattura n. 17205 del 20.06.2006;

4. mandato di pagamento n. 13090 del 06.07.2006;
5. nota della Sodexo assunta al protocollo dell'Ente col n. 96395 del 03.08.2006;
6. mandati anno 2004;
7. contratto rep. n. 8591/2003;
8. circolare Ministero Economia n. 5/2004;
9. Circolare Ministero Economia n. 8/2006;
10. Determina autorizzativa della lite.

Si dichiara ai fini del contributo unificato che il valore della causa rientra nello scaglione tra € 5200,00 e 26.000,00 con riduzione del 50% per le opposizioni a decreto ingiuntivo

Roma, li 20 maggio 2015

Avv. Massimiliano SIENI

## RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

ex art. 3 bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53

Io sottoscritto Avv. Massimiliano Sieni, CF SNIMSM55H09H501A con studio in Roma Via IV Novembre 119/a Avvocatura della Città Metropolitana di Roma Capitale iscritto all'Albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Roma con il n. A15684 nell'interesse e nella mia qualità di difensore della Città metropolitana di Roma Capitale cod. fisc.80034390585, succeduta ex lege n.56/2014 alla Provincia di Roma, giusta procura speciale ad litem che si allega ai sensi dell'art. 83, 3° comma, c.p.c. ad ogni effetto di legge

ho notificato

mediante posta elettronica certificata avente indirizzo mittente avvmassimilianosieni@pec.cittametropolitanaroma.gov.it, iscritta nel Registro Generale Indirizzi Elettronici, REGINDE,

- l'allegato atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo telematico emesso dal Tribunale di Roma su ricorso di **SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL(GIA' SODEXO PASS SRL) C.F 05892970152** n. 7311/2015 del 24 marzo 2015 emesso nella procedura n. R.G. 3243/2015 per la somma di € €10.752,92 oltre gli interessi come da domanda (ex art. 5 d.lgs. n. 231/2002 dalla scadenza indicata nella data del 20 settembre 2006) nonché le spese legali, liquidate in € 730,00 per compensi di avvocato, e 145,50 per esborsi oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura di legge del 15% e successive occorrendo, emesso a favore di **SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL(GIA' SODEXO PASS SRL)** contro la Città metropolitana di Roma Capitale notificato a mezzo dell'Ufficiale Giudiziario dell'UNEP della Corte di Appello di Roma; allegato atto di citazione in opposizione al suddetto decreto ingiuntivo nell'instaurando giudizio dinanzi al Tribunale civile di Roma, di cui attesto la conformità all'originale cartaceo ai sensi dell'art. 22 del decreto legislativo del 07 marzo 2005 n. 82;

- nonché procura speciale ad litem a me rilasciata dal Dr. Mauro Alessandri Vice Sindaco, Legale Rappresentante pro-tempore in luogo e vece del Sindaco Metropolitano ai sensi dell'art. 1 comma 4° della legge n. 56/2014 e dell' art. 23 , comma 2 dello Statuto dell'Ente originariamente su foglio separato dal quale ho estratto copia informatica per immagine, sottoscritta

digitalmente, in conformità di quanto previsto dall'art. 18 n. 5 del DM 44/2011 così come modificato dal DM 48/2013

a: **SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL(GIA' SODEXO PASS SRL)**  
**C.F 05892970152** in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. Andrea Davide Arnaldi del Foro di Milano nel domicilio digitale eletto presso il predetto difensore ai sensi dell'art. 16 *sexies* del D.L. 179/2012 modificato con il D.L. 90/2014 convertito in L. 114/2014 trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [andreadavide.arnaldi@milano.pecavvocati.it](mailto:andreadavide.arnaldi@milano.pecavvocati.it) estratto da *inippec.gov.it*

Attesto infine che il messaggio PEC, oltre alla presente relata di notifica sottoscritta digitalmente, contiene i seguenti allegati anch'essi sottoscritti digitalmente:

- atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e
- procura speciale ad litem

Si attesta, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3-bis comma 2 e 6 comma 1 della L. 53/94 così come modificata dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 16-quater, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, aggiunto dal comma 19 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228 e dell'art. 22 comma 2 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche, nonché ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 bis D.L. 179/2012, che la procura notificata è copia fotoriprodotta conforme all'originale da cui è stata estratta. Il tutto per un totale di nr. 1 pagina esclusa la presente

#### DICHIARO

Che la presente notifica viene effettuata per l'opposizione a decreto ingiuntivo n. n. 7311/2015 concesso dal Tribunale di Roma in data 24 marzo 2015 nella procedura n. R.G. 3243/2015.

Roma, 4 giugno 2015

Avv. Massimiliano Sieni


## PROCURA

Io sottoscritto Mauro Alessandri nella mia qualità di Vice Sindaco legale rappresentante pro-tempore della Città Metropolitana di Roma Capitale, in luogo e vece del Sindaco ai sensi dell'art. 1 comma 40 della legge n. 56/2014 ed ai sensi dell'art 23, comma 2 dello Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale nomino a rappresentare e difendere l'Ente avanti il Tribunale Ordinario di Roma nel giudizio di cui all'atto di citazione in opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 7311 del 24.3.2015 contro SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL l'Avv. Massimiliano SIENI dell'Avvocatura della Città Metropolitana di Roma Capitale conferendogli ogni potere di legge e ogni facoltà connessa al procedimento di reclamo-mediazione e presso lo stesso eleggendo domicilio in Roma Via IV Novembre 119/A - Avvocatura della Città Metropolitana di Roma Capitale

IL VICE SINDACO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE


Roma, 20 maggio 2015

Mauro Alessandri



Visto per autentica

Avv. Massimiliano Sieni



Da "posta-certificata@sicurezzapostale.it" <posta-certificata@sicurezzapostale.it>

A "avvmassimilianosieni@pec.cittametropolitanaroma.gov.it"  
<avvmassimilianosieni@pec.cittametropolitanaroma.gov.it>

Data giovedì 4 giugno 2015 - 16:55

---

**CONSEGNA: NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART 3 DELLA LEGGE N. 53 DEL 1994**

---

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 04/06/2015 alle ore 16:55:03 (+0200)

il messaggio "NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART 3 DELLA LEGGE N. 53 DEL 1994"

proveniente da "avvmassimilianosieni@pec.cittametropolitanaroma.gov.it"

ed indirizzato a "andreadavide.arnaldi@milano.pecavvocati.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec275.20150604165500.25407.07.1.17@pec.aruba.it

---

**Allegato(i)**

dati-cert.xml (945 bytes)

postacert.eml (456 Kb)

smime.p7s (3 Kb)

Da "avvmassimilianosieni@pec.cittametropolitanaroma.gov.it"  
<avvmassimilianosieni@pec.cittametropolitanaroma.gov.it>  
A "andreadavide.arnaldi@milano.pecavvocati.it" <andreadavide.arnaldi@milano.pecavvocati.it>  
Data giovedì 4 giugno 2015 - 16:54

---

**NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART 3 DELLA LEGGE N. 53 DEL 1994**

---

ATTENZIONE TRATTASI DI NOTIFICA DI ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE TRIBUNALE DI ROMA  
NELL'INTERESSE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE CONTRO SODEXO  
MOTIVATIONS SOLUTIONS IYTALIA SRL AVVERSO IL DECRETO INGIUNTIVO DEL TRIBUNALE DI  
ROMA N. 7311 EL 24 MARZO 2015  
IN CASO DI DIFFICOLTA' A LEGGERE I FILES ALLEGATI SI PREGA DI SEGUIRE LE ISTRUZIONI DALS  
EGUENTE LINK [HTTPS://WWW.FIRMA.INFOCERT.IT/UTENTI7VERIFICA.PHP](https://www.firma.infocert.it/utenti7verifica.php)  
AVV. MASSIMILIANO SIENI

---

**Allegato(i)**

opposizione a d Ing sodexo 20 maggio.pdf.p7m (237 Kb)  
procura sodexo.pdf.p7m (21 Kb)  
relata di notifica sodexo 4 giugno.pdf.p7m (72 Kb)

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

A "avvmassimilianosieni@pec.cittametropolitanaroma.gov.it"  
<avvmassimilianosieni@pec.cittametropolitanaroma.gov.it>

Data giovedì 4 giugno 2015 - 16:54

---

**ACCETTAZIONE: NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART 3 DELLA LEGGE N. 53 DEL 1994**

---

-- Ricevuta di accettazione del messaggio indirizzato a andreadavide.arnaldi@milano.pecavvocati.it ("posta certificata") --

Il giorno 04/06/2015 alle ore 16:54:59 (+0200) il messaggio con Oggetto "NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART 3 DELLA LEGGE N. 53 DEL 1994" inviato da "avvmassimilianosieni@pec.cittametropolitanaroma.gov.it" ed indirizzato a:

andreadavide.arnaldi@milano.pecavvocati.it ("posta certificata")

è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

Identificativo del messaggio: opec275.20150604165500.25407.07.1.17@pec.aruba.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione

---

**Allegato(i)**

daticert.xml (798 bytes)

smime.p7s (2 Kb)